



Tasse sulla circolazione

1° maggio 2024

---

## Regolamento 15-02-11

### Trasporto di legname greggio

---

In base all'articolo 97 dell'ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

---

1	Basi legali .....	3
2	Definizioni.....	3
2.1	Prodotti che danno diritto alla restituzione (legname greggio) .....	3
2.1.1	Tronchi e legname da sega .....	3
2.1.2	Cascami.....	3
2.2	Prodotti che non danno diritto alla restituzione.....	3
2.3	Trasporti che danno diritto alla restituzione .....	4
3	Procedure.....	4
3.1	Trasporto esclusivo di legname greggio .....	4
3.2	Trasporto non esclusivo di legname greggio .....	4
3.2.1	Principi della procedura di restituzione .....	4
3.2.2	Conversione dell'unità di misura più comune impiegata per il conteggio in metri cubi (m <sup>3</sup> /TTPCP massa di legno solida) .....	5
3.3	Controllo a campione effettuato a posteriori .....	5
4	Indirizzi, informazioni e competenze .....	6

## 1 Basi legali

- Legge federale del 19 dicembre 1997 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP; [RS 641.81](#)): Articolo 4, capoverso 1.
- Ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante, OTTP; [RS 641.811](#)): Articoli 10 - 14.

## 2 Definizioni

### 2.1 Legname greggio (Art. 10 cpv 2 OTTP)

#### 2.1.1 Tronchi e legname da sega

I tronchi sono ottenuti dall'abbattimento, esclusivamente nel bosco, del legname e vengono in seguito lavorati ulteriormente in apposite aziende di lavorazione. Vi rientrano anche il legname industriale non adatto a essere lavorato ulteriormente nelle segherie nonché quello per la produzione d'energia (legna da ardere).

Sono considerati tronchi:

- i tronchi di alberi o le sezioni di tronchi (tronchi o legname da sega);
- i frammenti, le cortecce, i tondelli, il legname spaccato e i ceppi (legname industriale e legname per la produzione d'energia).

#### 2.1.2 Cascami

I cascami di legno industriale sono ottenuti dall'ulteriore lavorazione dei tronchi nelle aziende dell'industria forestale (p. es. segherie). I cascami di legno per la produzione d'energia sono identici a quelli di legno industriale, ma vengono impiegati per la produzione d'energia.

Sono considerati cascami:

- i frammenti, le cortecce, le schegge, gli sciaveri, i trucioli di segatura, le segature e i trucioli di piallatura.

### 2.2 Prodotti che non danno diritto alla restituzione

Non vengono considerati legname greggio e non danno pertanto diritto alla restituzione (elenco non esaustivo):

- tavole e travi;
- truciolati e pannelli in fibra;
- mobili;
- pellet;
- legname galleggiante;
- legno riciclato e usato, frammenti compresi;
- rifiuti da giardino, scarti verdi (arboscelli, arbusti) da giardini;
- rifiuti verdi, compost;

- eccedenze nel setaccio (rifiuti derivanti dalla produzione di biogas).

## **2.3 Trasporti autorizzati**

I trasporti da boschi e da aziende di lavorazione del legno (p. es. segherie) danno diritto a una riduzione o alla restituzione della TTPCP, purché si tratti di legname greggio di cui alla cifra 2.1.

## **3 Procedure**

Esistono due procedure, descritte qui di seguito.

### **3.1 Trasporto esclusivo di legname greggio (Art. 11 OTTP)**

Per i veicoli destinati a effettuare esclusivamente trasporti di legname greggio, il detentore invia all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) un impegno scritto mediante modulo [56.98](#), con il quale si impegna a trasportare, con il veicolo menzionato, esclusivamente legname greggio di cui alla cifra 2.1. L'aliquota del 75 per cento della tassa secondo l'OTTP viene applicata a partire dalla data di ricezione del modulo [56.98](#). L'UDSC conferma l'autorizzazione sul modulo 56.98 e informa il richiedente.

L'impegno deve essere presentato dal detentore del veicolo ad ogni messa in circolazione, anche in caso di temporanea immobilizzazione di un veicolo o di una modifica nella licenza di circolazione.

L'aliquota ridotta della tassa vale fino alla revoca oppure fino alla messa fuori circolazione del veicolo.

Il detentore deve conservare, durante cinque anni, tutti i documenti e i giustificativi importanti per la restituzione della tassa e, su richiesta, presentarli all'UDSC.

L'impiego illecito di veicoli per i quali il detentore ha sottoscritto un impegno comporta la revoca dell'agevolazione. L'avvio di una procedura penale resta riservato.

Per i detentori di veicoli esteri valgono le medesime disposizioni.

### **3.2 Trasporto non esclusivo di legname greggio (Art. 12-13 OTTP)**

#### **3.2.1 Principi della procedura di restituzione**

In caso di trasporto non esclusivo di legname greggio valgono i principi riportati qui di seguito.

- Per la domanda di restituzione occorre utilizzare i moduli dell'UDSC:
  - modulo [56.77](#): domanda di restituzione per trasporti di legname greggio;
  - modulo [56.78](#): controllo delle corse per la restituzione della TTPCP per trasporti di legname, da presentare solo su richiesta dell'UDSC. Nelle colonne «Prodotto» e «Genere di legname» occorre inserire i codici corrispondenti. La descrizione dei codici (1-4; A/B) è riportata alla cifra 3.2.2.
- Va presentata una domanda per ciascun periodo di tassazione indicando la quantità trasportata in «m<sup>3</sup>/TTPCP massa di legno solida» per ciascun veicolo.

- I documenti di trasporto (fatture, mandati, bollettini di consegna o simili) nonché le fatture o i giustificativi contenenti l'indicazione dell'unità quantitativa e volumetrica, i contratti con i fornitori, i bollettini di pesatura, gli elenchi dei lotti di vendita e i rapporti giornalieri servono da base per compilare i moduli di domanda e costituiscono i mezzi di prova nell'ambito dei controlli effettuati a posteriori.
- La targa di controllo del veicolo impiegato deve essere facilmente desumibile dai giustificativi.
- I detentori dei veicoli devono conservare i documenti per almeno cinque anni.
- Le domande di restituzione devono essere presentate all'UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. Per un trasporto effettuato, ad esempio, il 24 marzo 2018 è possibile presentare la domanda fino all'ultimo giorno del mese di marzo 2019. Una volta scaduto il summenzionato termine non si ha più diritto alla restituzione.
- In linea di massima, l'importo della restituzione viene conteggiato direttamente con la decisione d'imposizione mensile, ma può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo.

### 3.2.2 Conversione dell'unità di misura più comune impiegata per il conteggio in metri cubi (m<sup>3</sup>/TTPCP massa di legno solida)

Codice	Prodotto	Tonnellate	Stero	sm <sup>3</sup>	Tonnellate atro
		<b>Fattore di conversione in m<sup>3</sup>/TTPCP massa di legno solida</b>			
1 A	Tronchi, legname (da sega), legname spaccato, tondelli e ceppi di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3	0,7		2,6
1 B	Tronchi, legname (da sega), legname spaccato, tondelli e ceppi di legno duro di latifoglia*	1,0	0,7		1,7
2 A	Sciaveri e schegge di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3	0,6		2,6
2 B	Sciaveri e schegge di legno duro di latifoglia*	1,0	0,6		1,7
3 A	Segature, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, frammenti e cortecce di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3		0,4	2,6
3 B	Segature, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, frammenti e cortecce di legno duro di latifoglia*	1,0		0,4	1,7
4 A/B	Altri legnami o cascami di legno (ceppaie, resti di cimatura) di conifera o latifoglia				

\*Legno duro di latifoglia: faggio, carpine, frassino, acero, quercia, olmo, betulla

### 3.3 Controllo a campione effettuato a posteriori

Ai sensi dei articoli 14 e 88 OTTP, l'UDSC può richiedere mezzi di prova per documentare la restituzione richiesta oppure effettuare controlli aziendali.

## 4 Indirizzi, informazioni e competenze

### Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione,  
CH-3003 Berna

### Indirizzo cui inoltrare i documenti in formato elettronico

#### Cantone d'immatricolazione:

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,  
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI,  
VD, VS

[lsva-ost@bazg.admin.ch](mailto:lsva-ost@bazg.admin.ch)

[lsva-west@bazg.admin.ch](mailto:lsva-west@bazg.admin.ch)

#### Internet:

<http://www.lsva.ch> (D)

<http://www.rplp.ch> (F)

<http://www.ttpcp.ch> (I)

#### Veicoli esteri:

+41 (0) 58 / 463 12 55

Tutti i Paesi:

[lsvaausland@bazg.admin.ch](mailto:lsvaausland@bazg.admin.ch)

---

Per **domande concrete** concernenti la fatturazione:

i nomi e i numeri di telefono delle persone di riferimento sono indicati sulle rispettive fatture.

---

### Tassa forfettaria sul traffico pesante:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione,  
CH-3003 Berna

Telefono:

+41 (0) 58 / 463 12 55

E-mail:

[zentrale-psva@bazg.admin.ch](mailto:zentrale-psva@bazg.admin.ch)